



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO POZZUOLI

Largo San Paolo snc - Tel. 081/5261160

e-mail ucpozzuoli@mit.gov.it - PEC cp-pozzuoli@pec.mit.gov.it - Sito web www.guardiacostiera.gov.it/pozzuoli

ORDINANZA n. (vedasi stringa in alto)

**MODIFICA DELL'ART.36 REGOLAMENTO RELATIVO ALL'ESERCIZIO DELLE OPERAZIONI PORTUALI, DEI SERVIZI PORTUALI E DELLE OPERAZIONI PORTUALI IN AUTOPRODUZIONE NEI PORTI DI POZZUOLI E BAIA, NONCHE' ALLE PROCEDURE PER IL RILASCIO DELLE RELATIVE AUTORIZZAZIONI
APPROVATO CON ORDINANZA N. 22/2022 IN DATA 01.04.2022**

Il Tenente di Vascello (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Pozzuoli,

- VISTO:** il Regolamento relativo all'esercizio delle operazioni portuali, dei servizi portuali e delle operazioni portuali in autoproduzione nei porti di Pozzuoli e Baia, nonché alle procedure per il rilascio delle relative autorizzazioni approvato con Ordinanza n. 22/2022 in data 01.04.2022;
- VISTO:** l'art. 16 della Legge 28/01/1994 n.84 *"Riordino della legislazione in materia portuale"* e ss.mm.ii.;;
- VISTO:** il verbale della Commissione Consultiva Locale nella seduta del giorno 21.11.2024;
- CONSIDERATO:** che le numerose attività connesse allo sbarco del prodotto ittico proveniente dagli impianti di mitilicoltura sono svolte dalle società autorizzate ex art. 16 della Legge n.84/1994 nel Porto di Baia;
- CONSIDERATA:** la deperibilità del prodotto suddetto;
- TENUTO CONTO:** degli esiti della suddetta Commissione, durante la quale sono state condivise all'unanimità le motivazioni della modifica dell'art. 36 del Regolamento relativo all'esercizio delle operazioni portuali, dei servizi portuali e delle operazioni portuali in autoproduzione nei porti di Pozzuoli e Baia;
- RITENUTO:** pertanto necessario modificare parzialmente l'art. 36 del predetto Regolamento al fine di garantire, per quanto di competenza di questa Autorità marittima, la massima operatività del sorgitore di Baia;

ORDINA

Articolo UNICO

Modifica del Co. 1 art.36 del regolamento relativo all'esercizio delle operazioni portuali, dei servizi portuali e delle operazioni portuali in autoproduzione nei porti di Pozzuoli e Baia

1. Il Comma 1 dell'articolo 36 del Regolamento citato in premessa è aggiornato come di seguito:
2. "L'impresa portuale, almeno 24 ore prima dell'avvio dell'inizio delle operazioni portuali, salvo casi eccezionali costituiti dalla movimentazione non pianificabile nei tempi richiesti di prodotto ittico proveniente dagli impianti di mitilicoltura, per la quale ogni comunicazione dovrà pervenire non appena possibile, e comunque prima del suo svolgimento, deve inviare una comunicazione all'Autorità, nel format di cui all'allegato 7, all'indirizzo pec cp-pozzuoli@pec.mit.gov.it (e nel caso le suddette operazioni si svolgano nel porto di Baia, anche all'Ufficio Locale marittimo di Baia all'indirizzo e-mail lcbai@mit.gov.it), la comunicazione delle 24 ore recante le seguenti informazioni:

- a) generalità del personale impiegato iscritto nel registro relativo alle imprese portuali tenuto dall'Autorità e del personale eventualmente assunto in forma temporanea;
 - b) numero e tipologia dei mezzi utilizzati;
 - c) tipologia merceologica e tonnellate da movimentare;
 - d) nominativo del Foreman responsabile delle operazioni portuali e/o coordinamento operativo tra più operazioni portuali.
2. In caso di eventi infortunistici nel corso delle operazioni o dei servizi portuali, il Datore di lavoro dell'impresa, ovvero suo delegato, deve inviare, entro 24 ore dall'evento, una comunicazione all'Autorità all'indirizzo pec cp-pozzuoli@pec.mit.gov.it e per conoscenza all'ASP competente per territorio, ove sono riportate le seguenti informazioni:
- a) luogo, ora e dinamica dell'incidente;
 - b) il/i nominativo/i e i dati identificativi del/dei lavoratore/i coinvolti, dati anagrafici e mansione;
 - c) copia del/dei certificato/i medico/i redatto/i da medico del pronto soccorso recante le eventuali patologie riscontrate in esito all'evento e i relativi giorni di prognosi;
 - d) eventuali annotazioni e/o dichiarazioni in merito all'incidente da parte del RLS, del RSPP e del medico competente.

L'infortunio deve essere annotato nei registri dell'impresa di cui all'art 16 della Legge. Successivamente all'evento infortunistico e, comunque nei termini previsti, l'impresa deve procedere alla rielaborazione/aggiornamento, ove necessario, del Documento di Valutazione dei Rischi come previsto dall'art. 29 comma 3, del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii".

Articolo 2

Sanzioni

1. I contravventori alla presente Ordinanza, oltre che essere civilmente responsabili dei danni che dovessero essere arrecati a persone e/o cose, incorreranno, sempre che il fatto non costituisca diversa fattispecie illecita, nella sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 1174 del Codice della Navigazione o nel reato contravvenzionale di cui all'art. 1231 dello stesso Codice.

Articolo 3

Disposizioni finali

1. L'Autorità marittima resterà manlevata da responsabilità di qualunque titolo per danni derivanti a persone e/o cose in conseguenza delle manovre eseguite e/o del mancato rispetto del presente provvedimento, ovvero di ogni altra norma e/o regolamento a cui è comunque soggetto lo svolgimento di tali attività.
2. Dall'entrata in vigore della presente Ordinanza, è modificato l'art. 36 del Regolamento citato in premessa.
3. Per tutto quanto non espressamente previsto e disciplinato dalle presenti norme si rinvia alle vigenti disposizioni in materia di rango legislativo e regolamentare, nonché alle altre pertinenti Ordinanze emanate dall'Ufficio Circondariale marittimo di Pozzuoli.
4. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, che viene pubblicizzata, ai sensi dell'art. 32 comma 1 della Legge n. 69/2009 e ss.mm.ii, mediante inclusione alla pagina "Ordinanze" del sito www.guardiacostiera.gov.it/pozzuoli.

Pozzuoli (NA), data di registrazione.

IL COMANDANTE
T.V. (CP) Edoardo RUSSO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. n. 82/2005 ss.mm.ii., il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa